

*PARAGRAFO X***ELETTORATO AMMINISTRATIVO E CITTADINANZA**

L'integrazione politica dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti è già oggi possibile con i diritti di riunione, di associazione, di espressione e con le forme di partecipazione che ogni Statuto comunale può prevedere, ma deve essere completata e rafforzata secondo due vie alternative e complementari, lasciate alla volontà degli interessati:

La prima via prevede **l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei Comuni e delle Città metropolitane.**

L'elettorato alle elezioni comunali è già previsto dal D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 in attuazione delle norme dell'Unione europea che lo prevedono per i cittadini degli altri Paesi membri dell'UE che risiedono nel territorio della Repubblica e richiedano di iscriversi in apposita lista elettorale aggiunta nel Comune di residenza. Occorre prevedere che il medesimo elettorato sia attribuito anche alle elezioni delle città metropolitane (essendo dal 2013 non più elettivi i Consigli provinciali) e anche agli apolidi e ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 5 anni, secondo le medesime norme e condizioni previste per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ma prevedendo la richiesta di esibire certificati del godimento dei diritti politici negli Stati di origine soltanto per i cittadini di Stati non appartenenti al Consiglio d'Europa (che sono impegnati al rispetto dei diritti civili e politici in regime di pluralismo) che non siano titolari del diritto d'asilo. Senza alcuna revisione costituzionale ciò può avvenire con norme legislative ordinarie che tolgano la riserva italiana alla ratifica della lettera C della parte I della Convenzione sulla partecipazione europea degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 (ratificata e resa esecutiva con L. 8 marzo 1994, n. 203), che prevede il voto amministrativo attivo e passivo agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno 5 anni.

La seconda via comporta una **revisione delle norme sulla cittadinanza italiana.**

La presenza di milioni di stranieri, spesso nati nel Paese di cui vorrebbero fare parte a pieno titolo, e i fondamenti della democrazia che contrastano con la duratura esclusione dalla pienezza dei diritti civili e politici di enormi quote di persone che ormai vivono e lavorano in un Paese e le esigenze di sopravvivenza demografica e sociale di Paesi in forte invecchiamento, hanno indotto molti altri Stati membri dell'Unione europea a rivedere i loro storici criteri per l'attribuzione agli stranieri ivi residenti della loro cittadinanza. Anche l'Italia deve riformarli, perché una razionale ed efficiente disciplina dell'immigrazione comporta che l'acquisto della cittadinanza sia una scelta di appartenenza maturata dalla persona migrante, non già una necessità resa tale dalla negazione dei diritti di chi non è cittadino italiano.

Occorre perciò riformare la legge sulla cittadinanza italiana secondo due criteri

a) Facilitare e incrementare l'acquisto della cittadinanza quale strumento fondamentale per una effettiva integrazione nella società civile, presupposto indispensabile per godere pienamente di tutti i diritti;

b) L'acquisizione della cittadinanza non può costituire una sorta di privilegio da elargire discrezionalmente, a seguito di un tortuoso percorso burocratico, ma deve essere il naturale coronamento della legittima aspirazione della persona, a seguito di un soggiorno legale sul territorio, in ragione di un principio di ragionevolezza relativo alla durata richiesta; da ciò lo Stato ricava innegabili

vantaggi derivanti dalla inclusione piena di persone nella fruizione di diritti e nell'adempimento di doveri.

In particolare la riforma della legge sulla cittadinanza italiana deve prevedere i medesimi contenuti delle disposizioni della proposta di legge di iniziativa popolare che anche ASGI ha contribuito ad elaborare con le altre associazioni nella campagna "L'Italia sono anch'io" e che è stata presentata il 6 marzo 2012 alla Camera dei deputati (A.C. 5030).

1) Il principio dello **ius soli** deve rivestire un ruolo di primario rilievo per coloro che nascono nel territorio italiano:

a) deve essere cittadino chi è nato in Italia da almeno un genitore regolarmente soggiornante da almeno un anno che esprima manifestazione di volontà in tal senso: il principio dello **ius soli** deve essere collegato ad un requisito di legalità del soggiorno di una durata contenuta (un anno) da parte di almeno uno dei genitori che voglia la cittadinanza per il figlio nato in Italia;

b) deve essere cittadino chi è nato in Italia da almeno un genitore a sua volta nato in Italia (anche se non regolarmente soggiornante) che esprima manifestazione di volontà in tal senso: la condizione di colui che nasca in Italia, da genitore a sua volta nato in Italia che voglia la cittadinanza per il figlio, deve portare all'applicazione dello **ius soli** nella massima estensione, senza requisiti aggiuntivi, perché già di per sé è indicativa di un rapporto inscindibile con il territorio;

c) in ogni caso i nati in Italia devono avere la facoltà di chiedere entro i due anni dal compimento della maggiore età di acquistare di diritto la cittadinanza se i genitori non l'hanno voluto durante la minore età ovvero di rinunciare alla cittadinanza italiana che era stata acquisita durante la minore età su volontà dei genitori se hanno un'altra cittadinanza.

2) Per i minori stranieri che non abbiano acquistato la cittadinanza per nascita in Italia (o perché nati fuori Italia o perché nati in Italia da genitori non erano regolarmente soggiornanti), deve essere prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza se si trovano in una di queste due situazioni:

a) se abbiano frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale, su istanza del genitore o entro due anni dal compimento della maggiore età;

b) se siano nati o entrati in Italia entro il decimo anno di età e vi abbiano legalmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età e abbiano dichiarato di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data

3) Per **l'acquisto della cittadinanza su domanda del coniuge** straniero o apolide di cittadino italiano residente in Italia occorre ritornare alle norme anteriori al 2009, ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza.

4) **l'acquisto della cittadinanza su richiesta dello straniero o apolide a seguito di lungo soggiorno deve essere considerato un diritto soggettivo** e non più un interesse legittimo, il che comporta che la tutela giurisdizionale spetti al giudice ordinario e non più al giudice amministrativo, e la cittadinanza richiesta deve essere attribuita sulla base della proposta al Presidente della Repubblica del sindaco del Comune di residenza di accoglimento della istanza, ancorandola così ad un principio di territorialità e impegnando il capo dell'ente più vicino ai cittadini. La cittadinanza richiesta in questi casi deve essere attribuita se sussistono determinati requisiti, che variano a seconda della diverse situazioni giuridiche:

a) per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE cinque anni di residenza e reddito richiesto dalla normativa in vigore per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) per il cittadino dell'Unione

europea tre anni di soggiorno regolare (non si esige la residenza e il reddito);

c) per l'apolide e lo straniero a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria che siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato tre anni da quando sia stato riconosciuto lo status di apolidia o di protezione internazionale. Per queste ultime categorie si deve riferirsi al requisito di durata del soggiorno prescindendo dalla formale residenza e dal reddito, poiché si tratta di situazioni particolari che riguardano soggetti vulnerabili e dunque bisognosi di ampia tutela (le stesse convenzioni internazionali sui rifugiati e sugli apolidi raccomandano agli Stati di accordare loro un trattamento più favorevole nell'acquisto della cittadinanza).

5) I **motivi preclusivi** dell'acquisto della cittadinanza dopo la maggiore età o per matrimonio e per lungo soggiorno o residenza devono essere semplificati e riferirsi all'entità della condanna riportata in concreto e non ad una astratta previsione normativa di pena, che spesso nella prassi ha costituito ostacolo applicativo in relazione a fatti di lieve disvalore sociale: la condanna in Italia per uno dei delitti contro la personalità dello Stato o per un delitto non colposo ad una pena superiore a due anni di reclusione o la condanna per un crimine internazionale, fermo restando che la riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna e che l'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.

6) In ogni caso per evitare l'esagerata lunghezza dei tempi attuali, intollerabili in un sistema equo, il procedimento di esame della domanda deve concludersi entro il **termine improrogabile di ventiquattro mesi**, scaduto il quale l'istanza deve considerarsi accolta.